



## Ordinanza concernente le tariffe di vendita dell'acqua potabile

Il Municipio di Capriasca,

in applicazione del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca (RAAP) e di ogni altra normativa in materia,

### d e c r e t a

#### Art. 1 Tasse di utenza (art. 55 RAAP)

<sup>1</sup>La tassa d'utenza annua (IVA inclusa) è definita secondo le seguenti unità di consumo:

- **un'unità di consumo:** per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, impresa artigianale, piscina con capacità pari o superiore ai 5 m<sup>3</sup> e munita di impianto di riciclaggio dell'acqua, come pure d'impianto d'irrigazione automatico e/o manuale.  
Definizione di appartamento: *la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate ad uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; ininfluyente ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure totalmente o parzialmente disabitato.*
- **un'unità di consumo:** per ogni albergo, garni, pensione, ristorante, bar e altro esercizio pubblico di affitto camere, **un'ulteriore unità di consumo** ogni tre camere o frazione superiore.
- **due unità di consumo:** per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o ad'altra destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm.
- **quattro unità di consumo** con contatore di 32 mm e fino a 40 mm.
- **cinque unità di consumo** con contatore di 50 mm e oltre.

<sup>2</sup>Costo per unità di consumo: fr. 160.00.

#### Art. 2 Tassa di consumo (art. 56 RAAP)

<sup>1</sup>La tassa di consumo (IVA inclusa) è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore e basata sulle unità di consumo secondo l'art. 55 e i seguenti parametri:

- da 0 a 200 m<sup>3</sup> di acqua consumata per unità di consumo: 1.00 fr./ m<sup>3</sup>
- da 201 a 400 m<sup>3</sup> di acqua consumata per unità di consumo: 1.50 fr./ m<sup>3</sup>
- oltre 400 m<sup>3</sup> di acqua consumata per unità di consumo: 1,80 fr./ m<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale la tassa è ridotta del 50%.

<sup>3</sup>Il consumo di un contatore che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito per l'anno in corso. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l'Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata.

#### Art. 3 Noleggio contatori (art. 57 RAAP)

<sup>1</sup>Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda.

<sup>2</sup>Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto. La tassa annuale di noleggio è fissata come segue:

- |                        |       |                               |
|------------------------|-------|-------------------------------|
| • per contatore fino a | 20 mm | fr. 30.00 per anno/contatore  |
| • per contatore di     | 25 mm | fr. 35.00 per anno/contatore  |
| • per contatore di     | 32 mm | fr. 40.00 per anno/contatore  |
| • per contatore di     | 40 mm | fr. 60.00 per anno/contatore  |
| • per contatore di     | 50 mm | fr. 100.00 per anno/contatore |



- per calibri superiori ai 50 mm fr. 150.00 per anno/contatore
- <sup>3</sup>Il noleggio per durate inferiori a un anno è calcolato pro rata tempore in funzione dei mesi di utilizzazione.

#### **Art. 4 Monti (art. 59 RAAP)**

<sup>1</sup>Nelle zone di monti, dove le condizioni climatiche o situazioni contingenti non permettono la posa di un contatore si applicano le seguenti tasse di consumo:

- a) taxa base di consumo comprendente il primo rubinetto: fr. 160.00
- b) taxa di consumo per ogni ulteriore rubinetto: fr. 20.00

<sup>2</sup>Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto.

<sup>3</sup>Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, le tasse sono ridotte del 50%.

#### **Art. 5 Notifica della taxa (art. 62 RAAP)**

<sup>1</sup>Le tasse sono notificate al proprietario dello stabile e da lui dovute quale unico responsabile del pagamento di ogni fattura attinente al servizio.

<sup>2</sup>Contro le decisioni è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla loro emissione. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

<sup>3</sup>La taxa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una taxa supplementare di fr. 5.00.

<sup>4</sup>Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una taxa supplementare di fr. 5.00 per ogni richiamo e di fr. 15.00 per eventuali diffide di pagamento.

<sup>5</sup>Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle bollette comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti: l'interruzione dell'erogazione normale, la posa di un contatore a pagamento, il versamento di una garanzia.

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2017.

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 828 del 26 settembre 2016.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 29 settembre al 28 ottobre 2016.